

ri in modo illegittimo, cioè al di fuori dei casi previsti dall'articolo 52 del Dlgs 165/2001, non determina in alcun modo il diritto al reinquadramento, mentre integra i presupposti per il riconoscimento della differenza di trattamento economico. A questo fine è però necessario che il tutto non sia avvenuto all'insaputa dell'ente, né in contrasto con i principi dettati dall'ordinamento, fattispecie cui deve ascrivere anche l'intesa con il dirigente finalizzata ad aggirare il dettato legislativo.

Possono essere così riassunti i principi dettati dalla sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 2275/2021, che modifica quanto deciso dalla Corte d'Appello, che aveva negato anche il diritto al riconoscimento della differenza di

dei dipendente a ricevere la differenza di trattamento economico, precisandone l'ambito di applicazione.

In primo luogo, la sentenza sintetizza le ragioni che sono alla base del divieto assoluto di reinquadramento. Viene ricordato come l'articolo 97 della Costituzione stabilisca che l'accesso al pubblico impiego deve avvenire per concorso pubblico, fatte salve le eccezioni che devono essere tassativamente indicate da parte del legislatore nazionale. Il che preclude anche il passaggio tra le categorie o aree: anch'esso è assoggettato alla necessità di rispettare questo principio.

Occorre ricordare che la Corte Costituzionale ha ripetutamente fornito una lettura molto restrittiva di questa disposizione, fissando in mo-

to di macro-organizzazione, di portata generale». Questo suggerisce che il ricorso all'istituto deve essere deciso in via ordinaria nella programmazione del fabbisogno del personale o, comunque, in un atto che ha natura programmatoria e valenza generale.

Le mansioni superiori sono previste solamente in due casi: copertura di un posto vacante in dotazione organica, a condizione che entro 90 giorni sia indetta la procedura concorsuale o comunque per la sua copertura (ad esempio scorrimento della graduatoria) o sostituzione di un dipendente assente per ragioni diverse dalle ferie, con diritto alla conservazione del posto.

Nel merito, la sentenza ribadisce il principio per il quale i dipendenti cui sono state conferite mansioni supe-

gli ambiti entro cui si è precedentemente proceduto alle mansioni superiori.

Non possono essere riameriti temporali di: In secondo luogo, il chiede che vi sia un della legittimità del delle mansioni superiori alla corrispondenza di trattamenti consentito solamente questa attività non si modo fraudolento, c o contro la volontà de quando sia il frutto di ta collusione tra dip gente o in ogni ipotesi tri una situazione di i

15 FEB 2021

# Partecipate, l'oggetto sociale dribbla il tetto ai compensi

AMMINISTRATORI

Le modifiche all'attività permettono di superare l'80% della spesa 2013

Harald Bonura  
Davide Di Russo

A oltre quattro anni dal Dlgs 175/2016 (e a circa dieci dall'originaria previsione dell'articolo 23-bis del Dl 201/2011), si è vista solo la bozza del decreto Mef chiamato a fissare il limite massimo al trattamento economico annuo onnicomprensivo per l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico. Continua quindi a operare il regime transitorio, rappresentato dal limite dell'80% del costo 2013.

Il ritardo rischia di determinare una massiccia emorragia di professionalità dalle controllate che svolgono servizi pubblici. Per comprendere il problema, occorre riavvolgere il nastro.

Introdotta nel 2012, il limite dell'80% del compenso 2013 valeva solo per le società. Il che aveva senz'altro una logica, tenuto conto che le società strumentali (normalmente in house) avevano un limitato raggio d'azione.

Sennonché, come chiarito dall'atto di orientamento del 10 giugno 2019 della struttura di monitoraggio Mef, con l'entrata in vigore

del Dlgs 175/2016 la soglia deve ritenersi estesa a tutte le società a controllo pubblico.

L'interpretazione del Mef non può che essere condivisa.

Il problema è che, in virtù del regime transitorio, le controllate pubbliche non strumentali, all'atto del primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del Dlgs 175/2016, sono costrette a una misura di spendig review pensata per le sole strumentali, e ad adeguarsi ex abrupto a un tetto - l'80% del costo 2013 - che poteva apparire ragionevole nel 2012 (e per un certo tipo di attività), ma la cui congruità è tutt'altro che certa oggi.

Di più: trattandosi di società (per lo più attive nella gestione di servizi pubblici) che, per complessità dell'oggetto sociale, sono industrialmente più rilevanti (e, se ben gestite, maggiormente remunerative per il socio pubblico), è verosimile che in esse, nel periodo 2013-2016, si sia registrato (legittimamente) un incremento del compenso dell'organo amministrativo in ragione dei risultati di gestione. In queste realtà offrire all'organo amministrativo subentrante un compenso considerevolmente ridotto significa prospettare il rischio concreto di mettere in fuga le migliori professionalità.

Che fare? Un assist è offerto dalla più accorta giurisprudenza contabile (Corte conti Friuli Venezia Giulia, delibera 15/2020), la quale riconosce che se la società ha un oggetto sociale e una governance talmente modi-

ficati da farla considerare come un soggetto nuovo rispetto al 2013, allora non è possibile applicare il tetto dell'80%. In quei casi - ritiene la Corte - è consentito all'amministrazione autolimitarsi, e determinare il compenso adeguato in base a canoni di ragionevolezza che coniughino obiettivi di efficacia (il reperimento delle migliori professionalità) e di economicità e contenimento della spesa, facendo riferimento a realtà societarie proficue di analoghe dimensioni. Ad analoga conclusione, per il giudice contabile, dovrebbe giungersi nell'ipotesi in cui, pur essendovi "continuità" di attività da parte dello stesso soggetto societario, il valore del costo sostenuto nel 2013 sia talmente esiguo da poter essere considerato inesistente, soprattutto avuto riguardo alla necessità di garantire un adeguato funzionamento degli organi societari.

Ecco allora che le controllate pubbliche (specie, quelle "non strumentali") potrebbero, con adeguata motivazione, svincolarsi dal limite previsto per deliberare un compenso ragionevole che, tenuto conto dei principi evidenziati dalla Corte dei conti, ben potrebbe - allo stato - essere calibrato sulle soglie risultanti dalla bozza del decreto Mef. Fermo, ovviamente, l'obbligo di temporevole adeguamento al prossimo decreto se i compensi deliberati dovessero risultare incompatibili con il nuovo tetto.

Cassa

Finanziarie  
SINTESI CONTABILI

La versione integrale

Comuni e province

Amm.to (anni)	Spread variabile (%)
10	0,710
20	1,010
29	1,200

Regioni e province

N. rate	Scor
20	3
40	3
60	3

Aziende sanitarie regionali

N. rate	Scor
20	3
40	3
60	3

Comuni e province

Anticipazioni

Tasso variabile

cdp